

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2012, n. 30-4552

Art. 3-ter, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.; Art. 4, comma 3, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 - Collegi sindacali - Designazioni.

A relazione dell'Assessore Monferino:

L'articolo 3, comma 1 *quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché l'art. 4, comma 1, lett. b, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, prevedono il Collegio sindacale quale organo delle Aziende sanitarie regionali.

Ai sensi dell'articolo 3 *ter*, comma 3, del citato D. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da cinque membri, di cui due designati dalla Regione, uno designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e Finanze), uno dal Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute) ed uno dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale.

L'art. 7, comma II, lett. e) della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18, prescrive inoltre che, per le aziende sanitarie locali e per le aziende ospedaliere eventualmente insistenti sul territorio di competenza, un componente del Collegio sindacale sia designato dalla Conferenza dei sindaci di riferimento territoriale, mentre per le aziende sanitarie torinesi la competenza è rimessa, ai sensi del successivo comma III art. cit., alla Conferenza dei presidenti di circoscrizione di riferimento territoriale.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il Collegio sindacale delle Aziende ospedaliero-universitarie è composto da cinque membri, di cui uno designato dalla Regione, uno dal Ministro del Tesoro, del bilancio e dalla programmazione economica (ora Ministro dell'Economia e Finanze), uno dal Ministro della Sanità (ora Ministro della Salute), uno dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'Università di riferimento territoriale.

Con DPGR n. 45 del 19 giugno 2012 è stata costituita, con decorrenza dal 1° luglio 2012, la nuova Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, derivante dalla fusione delle Aziende Ospedaliere: OIRM/S. Anna, CTO/M. Adelaide e dell'Azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni Battista, tutte ricomprese nella città di Torino.

In proposito l'art. 24, comma 3, della l.r. n. 18/2007 e s.m.i., prevede che, “nelle aziende derivanti dalla fusione di due o più aziende preesistenti, sino alla costituzione del nuovo Collegio sindacale, le relative funzioni sono svolte dal Collegio sindacale dell'Azienda” (nel caso di specie, il Collegio operante presso l'AOU S. Giovanni Battista di Torino) “che nell'anno precedente ha presentato la maggior entità di risorse gestite desumibili dalle assegnazioni regionali”.

La disposizione in parola, limitata dal tenore letterale della formulazione normativa alle aziende sanitarie locali, è ora applicabile, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 28.03.2012, a “tutti i casi di costituzione di nuove aziende sanitarie ai sensi degli articoli 18,20, 21” della citata l.r. n. 18/2007.

Con diversa cadenza temporale, sono giunti, ovvero giungeranno a naturale scadenza nel corso dei mesi di settembre ed ottobre, i mandati triennali delle seguenti Aziende sanitarie regionali: ASL TO5, ASL VC, ASL BI, ASL NO, ASL VCO, ASL CN2, ASL AT, AO S. Croce e Carle di Cuneo, AO S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU Maggiore della Carità di Novara, AOU San Luigi di Orbassano,

Con DGR n. 1-2247 del 27.06.2011 si è provveduto a suo tempo all'approvazione dell'elenco dei candidati, attualmente in vigore, che hanno dichiarato la propria disponibilità alla designazione a componente di Collegio sindacale di Azienda sanitaria regionale, stabilendo che il medesimo elenco sostituisca, integrandolo, quello precedentemente approvato a mezzo della DGR n. 7-11555 dell'8.06.2009, la cui validità temporale è stata nel contempo prorogata sino al 31 dicembre 2012.

Nel provvedimento richiamato è stato precisato come l'elenco verrà utilizzato dalla Giunta regionale per la formulazione delle designazioni di competenza che, nello stesso periodo, dovessero rendersi necessarie a seguito di vacanza per decadenza, dimissioni o a qualsiasi altro titolo dei componenti in carica.

La nomina dei componenti il Collegio compete invece, ai sensi del comma V dell'art. 13 della l.r. 24 gennaio 1995, n. 10, al Direttore generale dell'Azienda sanitaria interessata.

Posto quanto sopra, ai sensi dell'art. 3 ter, comma 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e dell'art. 4, commi 1 e 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, il relatore propone alla Giunta regionale di designare, quali componenti dei Collegi sindacali delle seguenti aziende sanitarie : ASL TO5, ASL VC, ASL BI, ASL NO, ASL VCO, ASL CN2, ASL AT, AO S. Croce e Carle di Cuneo, AO S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU Maggiore della Carità di Novara, AOU San Luigi di Orbassano, i soggetti riportati nell' Allegato A alla presente deliberazione, intitolato "Designazione di componenti di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; limitatamente alla AO Città della Salute e della Scienza di Torino, si fa riserva di designare l'ulteriore componente di spettanza regionale con successivo provvedimento.

Le designazioni così operate verranno tempestivamente comunicate ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali interessate, affinché i medesimi, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, possano procedere alla ricostituzione dei rispettivi Collegi sindacali, ai sensi del citato comma V dell'art. 13 della l. r. n. 10/1995.

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie interessate.

La Giunta regionale,
visti:

il d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i. recante ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

il d. lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 recante ad oggetto "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";

il d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali";

la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la l.r. 4 luglio 2005, n. 7 recanti norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la l.r. 24 gennaio 1995, n. 10 recante ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende sanitarie regionali";

la l. r. 23 marzo 1995, n. 39 e s.m.i. recante ad oggetto "Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati";

la l.r. 6 agosto 2007, n. 18 e s.m.i. recante ad oggetto "Norme per la programmazione socio-sanitaria ed il riassetto del servizio sanitario regionale";

la l.r. 28 marzo 2012, n. 3, ad oggetto "Disposizioni in materia di organizzazione del Sistema sanitario regionale";

il DPGR n. 45 del 19 giugno 2012 recante ad oggetto "Costituzione dell'azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino";

la D.G.R. n. 1 – 2247 del 27 giugno 2011.

condividendo le argomentazioni del relatore, a voto unanime, espresso nelle forme di legge,

delibera

- di designare, ai sensi dell'art. 3 ter, comma III, del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., nonché dell'art. 4, commi I e III, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, quali componenti dei Collegi sindacali delle seguenti Aziende sanitarie : ASL TO5, ASL VC, ASL BI,

ASL NO, ASL VCO, ASL CN2, ASL AT, AO S. Croce e Carle di Cuneo, AO S. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria, AO Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU Maggiore della Carità di Novara, AOU San Luigi di Orbassano, i soggetti elencati nell'Allegato A al presente provvedimento, a farne parte integrante e sostanziale, e intitolato "Designazione di componenti di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali"; limitatamente alla AO Città della Salute e della Scienza di Torino, si fa riserva di designare l'ulteriore componente di spettanza regionale con successivo provvedimento.

- di disporre che le designazioni così operate vengano tempestivamente comunicate ai Direttori generali delle Aziende sanitarie regionali interessate, affinché i medesimi, verificata l'insussistenza di situazioni di incompatibilità, possano procedere alla ricostituzione dei rispettivi Collegi sindacali, ai sensi dell' art. 13, comma V, della l. r. n. 10/1995.

- di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie interessate dal presente provvedimento.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall'intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dall'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A) "Designazione di componenti di Collegi sindacali di Aziende sanitarie regionali"

AZIENDA SANITARIA REGIONALE	NOMINATIVO
ASL TO5	TEALDI LUIGI
	BATTEZZATO PIER LUIGI
ASL VC	BIOLE' FRANCESCO
	MARGARA FABIO
ASL BI	IANUTOLO GROS FRANCO
	MOSCA UGO
ASL NO	ANDRETTA DANIELE
	SANTAGOSTINO ROBERTO
ASL VCO	MUCI ITALO ARTURO
	ZIGIOTTI MAURIZIO
ASL CN2	DI BELLA VINCENZO
	MARINI GIULIO
ASL AT	PORTA ANDREA
	PIRUZZOLO DARIO
AO SANTA CROCE E CARLE di Cuneo	CIGNA LORENZO
	DEBERNARDI PAOLO
AO SS. ANTONIO E BIAGIO e C. ARRIGO di Alessandria	DUTTO LORENZO
	LUIPIA FELICE
AO CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA di Torino	RIBAUDO NADIA
AOU MAGGIORE DELLA CARITA' di Novara	RAGAZZONI di SANT'ODORICO RICCARDO
AOU S. LUIGI di Orbassano	RIPA RAFFAELE